

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2016	Numero: 30489	Sezione: III
------------	---------------	--------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
X Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

X Assoluzione				
Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: si				
Altro: Reato estinto per prescrizione				
Quantum: -				
Gradi precedenti				
1° Grado: Tribunale di Vibo Valentia il 16/7/2010 di condanna.				
2° Grado: non specificato.				
Precedente giudizio di Cassazione: Sent. di annullamento con rinvio n. 10905 del 27/11/2013,				
Corte di Appello in sede di rinvio: La Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 29/1/2015, dichiarava non dover procedere per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni civili.				

Classificazione dell'evento

X Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	X Danno materiale		Mancata tutela	
Tipo di infortunio:	lesioni		X morte	

Fattispecie

Intenti a lavorare in sotterraneo venivano investiti dal franamento di un fronte dello scavo.

Soggetto leso

X Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi: SI		

Tipologia del luogo di avvenimento

X Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico		X Privato	

Principio di diritto

<p>L'art. 2, comma 1, lett. c), d. lgs. 14 agosto 1996, n. 494, oggi art. 89, comma 1, lett. c), d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, definisce la figura del responsabile dei lavori come il "soggetto incaricato dal committente per la progettazione o per l'esecuzione o per il controllo dell'esecuzione dell'opera"; ciò si attaglia perfettamente proprio all'imputato, il quale - giusta sentenza impugnata - aveva ricevuto (e, di fatto, accettato) l'incarico per l'appunto di progettare i lavori in esame e di controllarne l'esecuzione. Quelle stesse funzioni che la Corte di merito ha ricondotto in fatto alla figura del direttore dei lavori, ma che - nei medesimi termini - individuano il ruolo del responsabile dei lavori in materia di cantieri temporanei, nella quale, ai sensi del citato art. 2, il direttore dei lavori non risulta mai espressamente nominato; con ogni conseguenza in punto di responsabilità, tanto alla violazione delle norme antinfortunistiche, quanto al mancato rispetto di quelle tecniche che governano l'esecuzione degli scavi e delle fondazioni e la prevenzione dei rischi a queste collegate. Quel che compete, per certo, al direttore dei lavori. «Non v'è dubbio che il rischio di crollo dell'opera in fase esecutiva (e l'opera comprende anche lo scavo di fondazione) ricada nella sfera di attribuzioni del direttore dei lavori, il quale ne è responsabile anche se non è presente in cantiere». La sentenza, pronunciandosi in merito alle condotte tenute dall'imputato il giorno dell'incidente, ha adeguatamente sottolineato che il ricorrente - recatosi sul cantiere la mattina stessa - aveva per certo preso</p>
--

visione dello scavo realizzato, anche perché unica opera al momento eseguita; scavo più esteso e profondo di quello previsto nel progetto, con uno dei fronti di altezza pari a 4,80 mt., dritto «come una parete verticale», sottostante o comunque aderente al preesistente muro della proprietà confinante, in palese violazione di ogni regola tecnica volta ad evitarne il crollo. Il tutto, peraltro, in difetto di qualsivoglia opera di contenimento o, comunque, a protezione delle pareti dello scavo medesimo; il tutto, ancora, in un contesto di elevata permeabilità del terreno e disomogeneità dello stesso sotto il profilo idrogeologico, come da relazione geologica e geotecnica che il ricorrente aveva provveduto a redigere. Ancora, la Corte di appello ha sottolineato che - pur a fronte di questo stato di fatto, oggettivamente di estrema pericolosità - il ricorrente non aveva inteso disporre alcuna misura, adottare alcuna sicurezza, ordinare alcun accorgimento (circostanza, peraltro, pacifica); si da evidenziarsi la condotta gravemente colposa di cui all'imputazione, nei termini specificati dalla sentenza e prima richiamati, sul presupposto che «la gettata di cemento è stata occasione dell'incidente, ma non causa del crollo», addebitabile alle modalità *contra legem* con le quali lo scavo - nel quale sarebbero entrati i due operai poi deceduti - era stato realizzato, e che il ricorrente aveva per certo verificato la mattina stessa dell'incidente, senza obiettare alcunché. Quel che - come emerge per implicito nella sentenza impugnata - priva di rilievo l'assunto secondo cui l'imputato aveva intimato alla committenza di non procedere al getto di calcestruzzo, non essendo stato ancora depositato il progetto del Genio Civile; a giudizio della Corte di appello, infatti, e con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, la morte dei due operai era stata dovuta non all'operazione in sé che gli stessi stavano compiendo nello scavo (evidentemente da riferire al solo committente, che aveva annunciato la volontà di procedere al getto), ma alle condizioni di sicurezza proprie di questo, che avrebbero potuto cagionare danno qualunque lavoratore fosse stato lì presente, indipendente dalle esigenze operative specifiche.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

X Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile	
Annullamento:	<i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Rigetta il ricorso e condanna al pagamento delle spese del procedimento. Rimette al giudice del rinvio la decisione sulle spese fra le parti.		

Note

In accoglimento del ricorso del P.G., annulla la sentenza impugnata limitatamente al giudizio di comparazione delle circostanze attenuanti generiche con la contestata aggravante e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. La Cassazione nella precedente sentenza di annullamento con rinvio alla Corte di Appello ha evidenziato sì la necessità che venisse specificato il rapporto che si intendeva applicare alle attenuanti ed aggravanti in esame, ma ha anche (implicitamente) richiesto che questo rapporto fosse sostenuto da adeguata motivazione.

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.